

# COMUNE DI NORMA



**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE NELL'AMBITO  
DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI  
NORMA E BASSIANO.**

(approvato con delibera C.C. n° 5 DEL 8/02/2012)

# **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI NORMA E BASSIANO.**

## **Sezione I Norme generali**

### **Art.1. Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento adottato ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo 1986 n. 65 e dell'art. 3, comma uno, della legge regionale n. 20 del 24 febbraio 1990, disciplina l'organizzazione, le attività e le funzioni del Servizio di Polizia Locale in forma associata fra i Comuni di Norma e di Bassiano, come definita dall'apposita Convenzione sottoscritta dagli enti aderenti, approvata con delibera consiglio comunale n. ----del \_\_\_\_\_e comprende ogni attività di polizia nelle materie di competenza propria dei Comuni nonché quelle comunque delegate così come previsto dalla Legge Quadro 7 marzo 1986 n. 65.

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si osservano le norme di legge statali e regionali, gli accordi previsti nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e gli atti di contrattazione a livello locale.

### **Art. 2. Denominazione del servizio associato**

Il servizio associato di cui all'articolo precedente assume la denominazione di "Servizio associato di Polizia Locale Norma-Bassiano".

Il servizio associato di polizia Locale gestirà tutte le attività affidate alla Polizia Locale da leggi o regolamenti nell'ambito del territorio di competenza nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli artt. 3-5 della legge 65/1986 e della legge regionale n. 20 del 24/02/1990.

### **Art. 3. Competenza territoriale**

L'ambito territoriale ordinario delle attività di Polizia Locale è quello del territorio dei Comuni aderenti alla convenzione e indicati all'arti 1.

### **Art. 4. Comune capofila**

Il Comune di Norma viene definito come Comune capofila.

Allo stesso è demandato il compito di adottare gli atti relativi alla gestione del servizio. In particolare il Comune capofila provvede:

1. alla gestione completa delle procedure riferite agli atti di accertamento sia di violazioni amministrative che di reati nelle materie di competenza della Polizia Locale e accertate nell'ambito delle attività del servizio associato;
2. alla gestione completa delle procedure di cui al punto precedente riferite alle attività svolte dai singoli Enti associati sui rispettivi territori che, per motivi di razionalizzazione e/o economicità della propria attività amministrativa, intendono avvalersi della struttura dell'ente capofila;
3. all'organizzazione dei servizi di controllo del territorio;
4. alla rendicontazione dell'attività svolta, sia relativamente all'aspetto contabile sia per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti in materia di sicurezza;
5. alla redazione degli atti di cui agli art. 183-184 del D.lgs 267/2000 relativi a: gestione dei contratti di assistenza hardware e software, il rinnovo degli abbonamenti specializzati,...ecc.; gestione dei finanziamenti ottenuti nell'ambito dei progetti in materia di sicurezza urbana; gestione del parco mezzi; gestione delle attrezzature connesse al servizio; rendiconto delle entrate e delle spese del servizio associato, individuazione dei criteri di quantificazione delle risorse da assegnare alla gestione associata.

#### **Art. 5. Ambito di intervento**

Il servizio associato di Polizia Locale è svolto all'interno dei territori dei Comuni convenzionati e opera con orari di servizio compatibili alle esigenze dei singoli Enti in più giorni della settimana.

Detti servizi rientrano nell'orario di servizio delle strutture di polizia municipale dei singoli Enti associati e all'interno dell'orario di lavoro. A tal fine i predetti Enti comunicheranno, nel corso del periodo di validità della predetta convenzione, sia il monte ore che le rispettive strutture di polizia municipale sono in grado di garantire al servizio associato sia le ore di presidio di cui intendono usufruire sul proprio territorio.

I presidi organizzati usufruendo del monte ore messo a disposizione dei singoli Enti saranno svolti esclusivamente sul territorio degli stessi, secondo una ripartizione proporzionale all'apporto delle singole strutture.

Il servizio associato durante l'attività delle pattuglie organizzate come specificato al precedente comma potrà intervenire inoltre, su tutto il territorio di competenza, in caso di emergenza, a richiesta delle forze dell'ordine. Il costo dell'intervento per emergenze sarà posto a carico dell'Ente competente per territorio.

Il personale di Polizia Locale opera in tale ambito, nello svolgimento dei compiti assegnati, mantenendo tutte le qualifiche attribuite allo stesso da leggi, da regolamenti e da provvedimenti dell'autorità.

#### **Art. 6. Organi di indirizzo e controllo politico amministrativo.**

Nell'esercizio dei compiti affidategli il personale del servizio associato di Polizia Locale dipende funzionalmente dal Sindaco del territorio su cui si trova ad operare.

Ogni struttura interna dei singoli Comuni aderenti curerà i rapporti direttamente con il Comandante/Responsabile del servizio associato e non con i singoli addetti.

La Conferenza dei Sindaci è organo direzionale collegiale, composto dai Sindaci dei Comuni associati.

La Conferenza dei sindaci svolge funzioni di controllo e di verifica sull'attività gestionale del servizio associato, elabora le politiche di sicurezza, definisce gli obiettivi generali da raggiungersi attraverso le attività del servizio associato di polizia locale, predispone il programma di massima sugli interventi da realizzarsi.

#### **Art. 7. Dotazione organica**

La dotazione organica del Servizio associato è la risultante della sommatoria delle dotazioni dei servizi di polizia locale di ciascun Comune. Qualsiasi variazione della dotazione organica dovrà avere il preventivo assenso della Conferenza dei Sindaci.

Ciascun Comune per l'istituzione del servizio associato conserva il proprio rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza.

Tutto il personale del servizio associato dipende gerarchicamente dal Comandante/Responsabile del servizio associato di polizia locale.

#### **Art. 8. Attribuzioni del Comandante/Responsabile del Servizio associato**

Il Comandante/Responsabile del Servizio associato di Polizia Locale risponde dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Servizio.

Ai sensi dell'art. 109, comma due, del D.lgs 267/2000 e nei limiti delle funzioni di istituto, il Responsabile del Servizio associato svolge tutte le funzioni previste dall'art. 107, commi due e tre, del medesimo testo di legge.

Viene nominato con decreto del Sindaco del Comune capofila.

Al Responsabile del servizio associato di Polizia Locale viene delegata dai singoli Enti la rappresentanza e la difesa in giudizio avanti al Giudice di Pace

nei giudizi di ricorso e di opposizione contro gli atti di accertamento eseguiti nell'ambito dell'attività del servizio associato.

Inoltre, Il Responsabile del Servizio associato, ha responsabilità esclusiva in ordine a:

1. attività di relazione con gli organi direzionali del servizio associato (Sindaci e Conferenza dei sindaci), con le Autorità amministrative e giudiziarie e con le altre forze di Polizia;
2. la rappresentanza del servizio associato di Polizia Locale;
3. la realizzazione dei programmi di massima deliberati dalla Conferenza dei Sindaci e l'esecuzione delle direttive dei Sindaci;
4. tutti gli atti di gestione inerenti il Servizio associato;
5. provvede al controllo e verifica dei risultati conseguenti l'attività svolta rispondendo degli stessi;
6. individua gli addetti al coordinamento e controllo e provvede alla direzione e al coordinamento del personale sottordinato;
7. esprime pareri e formula proposte su progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti riguardanti la circolazione stradale di competenza delle amministrazioni associate;
8. provvede a quanto altro previsto secondo i compiti istituzionale demandati dalla Legge 65/1986, dalla Legge Regione Lazio n. 20 del 24 febbraio 1990 e dalla Legge Regione Lazio n. 1 del 13 gennaio 2005;
9. partecipa ove necessario alla Conferenza dei Sindaci e cura i rapporti con la medesima;
10. pone in essere tutti gli atti necessari per l'attuazione degli obiettivi fissati dalla Conferenza dei Sindaci e come meglio specificati dalle direttive dei Sindaci;
11. sovrintende all'organizzazione dell'orario di servizio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio al regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

#### Art. 9. Competenza degli operatori di Polizia Locale

Gli addetti al servizio di Polizia Locale, entro l'intero ambito di competenza, provvedono a :

1. vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni di Polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la vigilanza igienica e sanitaria;
2. svolgere compiti di polizia tributaria limitatamente ai tributi locali;
3. svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;

prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti;

4. prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;
5. svolgere gli altri compiti ad essi demandati dalla legge e dai regolamenti ed, in particolare adempiere alle funzioni di polizia amministrativa di cui al D.P.R. 616/77 e D.lgs 112/98;
6. sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
7. disimpegnare i servizi d'onore in occasioni di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al gonfalone del Comune.

Art. 10. Qualità rivestite dal personale ed esclusività del servizio di Polizia Locale.

Il personale della Polizia Locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge rivestendo a tal fine, nell'ambito territoriale del servizio associato e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:

1. pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del codice penale;
2. agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma due, del codice di procedura penale, a condizione che sia in servizio;
3. ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma tre, c.p.p. riferita al personale in servizio e agli addetti al coordinamento e controllo secondo il disposto della legge quadro;
4. agente di pubblica sicurezza con funzioni ausiliarie alle forze di polizia. Detta qualifica viene conferita dal Prefetto ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge quadro a tutti gli addetti al servizio purché siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma due, della precitata norma;
5. agente di polizia stradale ai sensi dell'art. 12, comma uno, lett. e) del
6. D.lgs 30 aprile 1992 n. 285.

Art. 11. Organizzazione del Servizio associato

Per l'espletamento dei compiti di istituto il Servizio Associato di Polizia Locale è organizzato, secondo criteri di funzionalità, economicità ed efficienza, avuto riguardo ai flussi della popolazione ed alle caratteristiche del territorio.

Il Responsabile del Servizio Associato dispone l'assegnazione degli incarichi tenendo conto dei criteri di capacità e preparazione professionale, titolo di studio e delle attitudini personali. All'interno del servizio è fatto comunque salvo il principio della piena mobilità, flessibilità ed interscambiabilità delle funzioni nel rispetto della categoria di appartenenza e del grado.

#### Art. 12 Struttura del Servizio Associato

Tutto il personale assegnato alla Polizia Municipale dei Comuni associati svolge le funzioni di istituto alle dirette dipendenze del Responsabile del Servizio Associato.

Nello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza gli operatori di polizia locale eseguono immediatamente e senza indugio gli ordini impartiti dalle rispettive autorità (giudiziaria e di pubblica sicurezza) informando il Comandante/Responsabile del Servizio associato.

#### Art. 13. Servizi esterni di Polizia Locale

Il Personale di Polizia Locale svolge le proprie funzioni nell'ambito del territorio dei Comuni convenzionati nei limiti di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 65/86 il personale può compiere fuori dell'ambito territoriale:

1. missioni di collegamento e di rappresentanza autorizzate dal Comandante o da chi ne fa le veci;
2. operazioni di iniziativa durante il servizio in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio intercomunale;
3. missioni di soccorso in caso di calamità;
4. in caso di appositi piani o di accordi tra le Amministrazioni interessate, previa autorizzazione dei Sindaci e di essa ne va data comunicazione al Prefetto.

#### Art. 14. Sede del Comando

Presso il Comune capofila ha sede il Comando del Servizio associato di Polizia Locale Norma -Bassiano.

### Sezione II Norme relative allo svolgimento del Servizio

#### Art. 15 Obbligo di intervento

Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente circa l'obbligo di intervento nelle funzioni di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza, gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni di istituto nei limiti del territorio dei Comuni convenzionati e dell'orario di servizio.

#### Art. 16. Obbligo di permanenza in servizio

Quando ricorra una necessità non altrimenti rimediabile il personale della Polizia Locale deve permanere in servizio oltre l'orario stabilito e fino al cessare dell'emergenza. In questi casi la prestazione eccedente il normale orario di lavoro è considerata prestazione di lavoro straordinario.

La permanenza in servizio oltre l'orario ordinario di lavoro è limitata al tempo strettamente necessario per rimediare all'evento con tingibile e chi la dispone deve adoperarsi, per quanto possibile, a ricercare soluzioni alternative.

#### Art. 17. Obblighi al termine del servizio

Al termine del servizio e fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti da leggi e da regolamenti, il personale di polizia locale:

1. relazione per iscritto al responsabile su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio;
2. ripone materiali e veicoli negli appositi luoghi di custodia, provvedendo a segnalare eventuali danneggiamenti;
3. provvede a integrare le dotazioni mancanti e si adopera per rendere immediatamente fruibile ed efficiente la strumentazione ed i veicoli in dotazione;
4. deposita presso gli uffici i verbali, le relazioni e ogni altro documento che debba essere ivi conservato.

#### Art. 16. Orario e turni di servizio Polizia Locale

Per il personale della Polizia Locale l'orario di servizio si articola in maniera diversa per il periodo invernale e per quello estivo. Nel periodo invernale l'orario di servizio è articolato nel modo che segue: 08.00-14.00 e 14.00-20.00. Per garantire, inoltre, la vigilanza davanti i plessi scolastici, lo stesso potrà subire delle lievi modificazioni, comunque non superiori a quindici minuti.

Tuttavia per fronteggiare particolari esigenze l'orario potrà subire delle modificazioni e protrarsi fino alle 24.00, prevedendo l'adesione dei lavoratori su base volontaria, coinvolgendo anche lavoratori dipendenti del Comune e/o associazioni di volontariato, dietro presentazione di un progetto approvato in contrattazione decentrata.



Per il periodo estivo, invece, che va dal 01 luglio al 30 settembre, considerata la peculiarità del territorio e del flusso turistico, l'orario di servizio si protrae sino alle ore 24.00 con le ml modalità previste in contrattazione decentrata.

Il Responsabile del servizio, per la natura delle sue funzioni non osserva un orario prefissato.

Rientrano nell'orario di servizio le ore utilizzate per l'istruzione professionale.

Per far fronte a particolari esigenze di servizio, l'orario potrà essere articolato diversamente.

Per ordini legalmente dati da Autorità ovvero nei casi dovuti a calamità ed eventi eccezionali interessanti la collettività cittadina, il Responsabile del Servizio può ordinare al personale di prestare la sua opera con articolazioni orarie diverse da quelle normalmente svolte, anche eccedendo il limite orario giornaliero o con turni di servizio diversi da quelli regolari.

In questi casi la prestazione eccedente le ore normali è compensata come lavoro straordinario.

#### Art. 19. Ordine di servizio

L'ordine di servizio costituisce il documento che registra la situazione organica e ne programma le normali attività lavorative.

Viene redatto a cadenza settimanale ed esposto all'Albo del Comando di norma entro il terzo giorno precedente a quello cui si riferisce.

Eventuali successive modifiche vanno tempestivamente comunicate al personale interessato.

#### Art. 20. Riposo settimanale

Tutti gli appartenenti al Polizia Locale dovranno eseguire turni di lavoro per complessive 36 ore settimanali.

Al personale spetta un giorno di riposo settimanale, che possibilmente deve coincidere con la domenica.

Il riposo settimanale qualora, per esigenze di servizio, non possa essere fruito nel giorno fissato dalla tabella dei turni è recuperato di norma entro i quindici giorni successivi.